

Allegato A

TITOLO	CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022: LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI
FINALITÀ	La misura è finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.
R.A. PRS XI LGS.	Eco.14.02.51 "Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario"
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, afferenti ai settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Con codice ateco primario o secondario riferito alla sede oggetto dell'intervento di cui ai settori commercio, pubblici esercizi e servizi (i codici ateco saranno specificati nel bando attuativo);- abbiano la sede oggetto dell'intervento in Lombardia;- siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 12 mesi;- siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);- siano in regola con il pagamento del diritto camerale. <p>In caso di applicazione del regime di aiuto de minimis sono escluse le imprese che rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i..</p> <p>In caso di applicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" l'agevolazione regionale può essere concessa come previsto dall'aiuto SA. 58547 alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in</p>

	<p>procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente linea ammonta a € 9.615.500,00 a valere su risorse del bilancio regionale esercizio finanziario 2022.</p>
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>Capitolo 14.02.203.7682 del bilancio 2022 per euro 6.343.400,00 Capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2022 per euro 3.272.100,00</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	<p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per gli aiuti concessi in regime de minimis o nella sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19," entro il termine di validità del Regime Quadro medesimo o, salvo successivo inquadramento previa notifica unica statale o regionale, nella sezione 2.1. del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" approvato con Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022.</p> <p>Il contributo potrà alternativamente essere concesso fino al 35% qualora, con successivo inquadramento previa notifica unica statale o regionale, nella sezione 3.13 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19," (incrementabili di un ulteriore 15% per le aree di Aiuti a Finalità Regionale elencate all'allegato 1 della DGR 4 aprile 2022, n. XI/6225).</p> <p>Il contributo massimo è pari a 30.000,00 euro.</p> <p>Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una</p>

	<p>sovracompensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.</p> <p>Ulteriori caratteristiche dell'agevolazione saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>
<p>REGIME DI AIUTO</p>	<p>I contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, e SA.101025 in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “Quadro Temporaneo” comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti.</p> <p>Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nei seguenti regimi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo); – previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 2.1. del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022, alle condizioni e

con le esclusioni ivi previste;

- previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 3.13 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19” approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.

L'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea in relazione al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” e alla sezione 3.13 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19”, è demandata a provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico, in coerenza con le condizioni e i limiti previsti dagli specifici regimi. In tale provvedimento sono esplicitate tutte le condizioni previste dai suddetti regimi per poter fruire dell'aiuto.

Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” il contributo a fondo perduto:

- può essere concesso, come previsto dall'aiuto SA. 58547, alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto.;
- può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea

ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

- è concesso entro e non oltre il termine di validità del Regime (30 giugno 2022 per la sezione 3.1. e 31 dicembre 2022 per la sezione 3.13), salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e comunque nei limiti della spesa sostenuta;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti nella sezione 3.1 comporti il superamento dei massimali richiamati limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dall'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.

In caso di successivo inquadramento nella sezione 2.1. del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" approvato con Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022 il contributo a fondo perduto può essere concesso alle micro e piccole imprese che non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda.

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno

	<p>essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per l'efficientamento energetico di un ammontare minimo pari a 4.000,00 euro, da realizzare unicamente presso la sede presente in Lombardia oggetto di intervento (rilevabile dalla visura) e da rendicontare unitamente alla domanda di concessione del contributo entro la data di chiusura dello sportello stabilita nel bando attuativo nel mese di dicembre 2022.</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p><u>L'intervento di efficientamento energetico per essere ammissibile al contributo deve essere corredato, in fase di domanda, dalla relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine</u></p>

professionale competente per materia, redatta secondo il modello previsto dal bando attuativo, che dettagli gli investimenti e/o le soluzioni impiantistiche implementate che devono trovare riscontro nelle voci di spesa, con evidenza del risparmio energetico conseguito con l'intervento di efficientamento realizzato.

Sono ammissibili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali all'efficientamento energetico:

- a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione;
- b) impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
- c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;
- d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;
- e) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti;
- f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
- h) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere a) e f) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;
- i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a h);
- j) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura

	<p>forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a i).</p> <p>Sono escluse le spese non direttamente correlate all'intervento di efficientamento energetico (ad eccezione delle spese di cui ai precedenti punti i) e j).</p> <p>Le spese di cui alle lettere a) e b) non devono essere oggetto della relazione del tecnico in quanto assicurano l'autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa energetica e sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f), g) per il valore minimo dell'investimento ammissibile (4.000,00 euro).</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel provvedimento attuativo.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro trenta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente Deliberazione.</p> <p>L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista entro giugno 2022 secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo, così da consentire alle imprese richiedenti di sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà con <u>procedura "a sportello" a rendicontazione</u> secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire la data di chiusura dello sportello stabilita nel bando attuativo nel mese di dicembre 2022.</p> <p>I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia applicando le</p>

	<p>indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile inserire domande in lista di attesa sino alla percentuale massima del 15% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p> <p>Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, fatti salvi i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo; b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.
<p>MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA</p>	<p>Le domande devono essere trasmesse attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it</p> <p>L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; 2. completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; 3. sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione; 4. correttezza dei giustificativi di spesa. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. coerenza con le finalità della misura; 2. capacità di generare efficienza energetica: nell'assegnazione del punteggio sarà utilizzato un modello automatizzato, declinato nel bando attuativo anche sulla base dei risparmi energetici generati dall'intervento. 3. caratteristiche distintive delle imprese: presenza di sistemi di certificazione ambientale comprese le certificazioni energetiche. <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Le nuove imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.</p> <p>Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).</p> <p>Il Responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali.</p>
<p>Soggetto Gestore</p>	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; – assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione; – utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.,

artt. 9 e ss. per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19", e artt. 8 e ss. per gli eventuali aiuti concessi in Regime De Minimis;

- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863 per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19";
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19", l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e nel caso di notifica statale o regionale effettuare l'istruttoria nel "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione dei contributi nel "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19", che gli aiuti, al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di cui all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. e, in caso di successivo inquadramento nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" che non superino il massimale previsto nella sezione 2.1;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione

	<p>delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.</p> <p>Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia.</p> <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche ossia il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia e fino ad un ulteriore 30% sulla base delle domande presentate alla chiusura dello sportello.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 settembre 2022, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2022 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2023, sullo stato conclusivo delle attività.</p>
<p>Modalità di erogazione dell'agevolazione</p>	<p>Il contributo a fondo perduto è erogato in un'unica rata ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda, nei limiti della dotazione finanziaria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo comprensiva della rendicontazione, a seguito dell'istruttoria della domanda comprensiva della rendicontazione.</p>